



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-852-19, 11 novembre 2021, ECLI:EU:C:2021:902	Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)/Ivan Gavanozov	Prima	Rinvio pregiudiziale	BG	Non ultima istanza	SI	/	Effettività - Equivalenza - Cooperazione giudiziaria	Diritto di impugnazione di un Ordine Europeo di Indagine (OIE) innanzi alla giurisdizione dello Stato di emissione

neutralità

Attuazione giudiziale del diritto europeo (processo)

Questione pregiudiziale

Se una normativa nazionale che non prevede alcun mezzo d'impugnazione contro l'emissione di un ordine europeo d'indagine ai fini della perquisizione di un'abitazione e di locali commerciali, del sequestro di determinati oggetti e dell'audizione di un testimone sia compatibile con l'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, con l'articolo 1, paragrafo 4, e con i considerando 18 e 22 della direttiva 2014/41, nonché con gli articoli 47 e 7 della Carta in combinato disposto con gli articoli 13 e 8 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la "CEDU")].
Se in tali circostanze sia possibile emettere un ordine europeo d'indagine.

Dispositivo

L'articolo 14 della direttiva 2014/41, letto in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 7, della medesima direttiva e l'articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro di emissione di un ordine europeo di indagine la quale non preveda alcun mezzo d'impugnazione contro l'emissione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l'organizzazione di un'audizione di testimoni mediante videoconferenza.

L'articolo 168, lettera a), e l'articolo 176 della direttiva 2006/112 / CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale che dopo l'adesione dello Stato membro interessato all'Unione europea, riduca la portata delle spese escluse dal diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto autorizzando, a determinate condizioni, una detrazione parziale dall'imposta sul valore aggiunto su tali spese, comprese in particolare quelle relative agli alimenti, anche se il soggetto passivo dimostra che tali spese sono interamente afferenti all'esercizio della propria attività economica imponibile.

Nota redazionale

Con la sentenza C-852/19, dell'11 novembre 2021, la Corte di Giustizia, Sezione prima, si è pronunciata in tema d'impugnazioni dell'Ordine di Indagine Europeo (OIE) innanzi alla giurisdizione del paese di emissione dell'ordine.
L'OIE è uno strumento investigativo, previsto dalla Direttiva 2014/41/UE, al fine di semplificare le indagini penali all'interno dei paesi membri dell'Unione.
Il sig. Gavanozov è sottoposto, in Bulgaria, a un procedimento penale per partecipazione a un'organizzazione criminale costituita al fine di commettere reati fiscali.
In particolare, è sospettato di aver importato in Bulgaria, per mezzo di società interposte, zucchero proveniente da altri Stati membri, rifondendosi segnatamente presso una società stabilita nella Repubblica ceca, nonché di aver successivamente venduto tale zucchero sul mercato bulgaro senza liquidare né versare l'imposta sul valore aggiunto, presentando documenti inesatti in base ai quali detto zucchero sarebbe stato esportato verso la Romania.
In tale contesto, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) emette un ordine europeo d'indagine affinché le autorità ceche effettuino delle perquisizioni e dei sequestri, sia nei locali della suddetta società stabilita nella Repubblica ceca, sia presso l'abitazione del sig. Y. ed organizzino un'audizione mediante videoconferenza di quest'ultimo in qualità di testimone.
A seguito dell'adozione di tale decisione l'autorità giudiziaria bulgara, rilevando che il diritto bulgaro non prevede alcun mezzo d'impugnazione contro le decisioni che dispongono lo svolgimento di perquisizioni e sequestri o le audizioni di testimoni, né contro l'emissione di un ordine europeo di indagine, si chiede se il diritto bulgaro sia contrario al diritto dell'Unione e, in una tale ipotesi, se esso possa emettere un ordine europeo di indagine avente ad oggetto detti atti.
In tali circostanze, sospende il procedimento e sottopone tali questioni alla Corte.
La Corte ricorda in primo luogo l'obbligo generale per gli Stati membri di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva e provvedere affinché i mezzi d'impugnazione disponibili in casi analoghi interni, siano applicabili agli atti d'indagine richiesti nell'ordine europeo di indagine.
Atteso che il procedimento di emissione e di esecuzione di un ordine europeo di indagine costituisce un'ingerenza nella sfera personale di ciascun individuo, le persone interessate da siffatti atti devono poter disporre di mezzi d'impugnazione appropriati che consentano loro di chiedere un adeguato rimedio qualora tali misure siano state disposte o eseguite illegalmente. Pertanto, incombe agli Stati membri il dovere di prevedere nei loro ordinamenti giuridici nazionali i mezzi d'impugnazione necessari a tal fine.
L'ordine europeo è a tutti gli effetti una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro per compiere uno o più atti d'indagine specifici in un altro Stato membro.
Gli atti d'indagine sono disposti dall'autorità competente dello Stato membro di emissione e sono eseguiti dalle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione.
In una siffatta circostanza, spetta allo Stato membro di emissione garantire adeguati mezzi d'impugnazione che permettano di contestare, quanto meno, le ragioni di merito dell'emissione di detto ordine europeo di indagine.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte rileva che l'articolo 14 della direttiva 2014/41, letto in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 7, della medesima direttiva e l'articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro di emissione di un ordine europeo di indagine la quale non preveda alcun mezzo d'impugnazione contro l'emissione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l'organizzazione di un'audizione di testimoni mediante videoconferenza.
In relazione all'ipotesi in cui la normativa dello Stato membro di emissione non preveda alcun mezzo di impugnazione contro l'emissione di detto ordine europeo di indagine, la Corte ricorda che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 subordina l'emissione di un ordine europeo di indagine al rispetto di due condizioni: tale emissione deve essere necessaria e proporzionata; gli atti d'indagine devono essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.
L'ordine europeo di indagine è uno strumento che rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali.
La garanzia di tali diritti spetta in primo luogo allo Stato membro di emissione, il quale deve creare le condizioni affinché l'autorità di esecuzione possa utilmente accordare la propria assistenza conformemente al diritto dell'Unione.
Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, la Corte dichiara che l'articolo 6 della direttiva 2014/41, letto in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta e l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'emissione, da parte dell'autorità competente di uno Stato membro, di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l'organizzazione dell'audizione di testimoni mediante videoconferenza, qualora la normativa di tale Stato membro non preveda alcun mezzo d'impugnazione contro l'emissione di detto ordine europeo di indagine.